

UFFICIO DELL'ALTO COMMISSARIO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI

ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DEI PLENIPOTENZIARI
DELLE NAZIONI UNITE
SULLO STATUS DEI RIFUGIATI E DEGLI APOLIDI

e

TESTO DELLA CONVENZIONE DEL 1951
RELATIVA ALLO STATUS DEI RIFUGIATI



RISOLUZIONE N. 2198 (XXI) ADOTTATA
DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE

e

TESTO DEL PROTOCOLLO DEL 1967
RELATIVO ALLO STATUS DEI RIFUGIATI

con una
NOTA INTRODUTTIVA
DELL'ALTO COMMISSARIO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI



NAZIONI UNITE

In seguito ad una decisione dell'Assemblea Generale¹, una Conferenza di Plenipotenziari delle Nazioni Unite si è tenuta a Ginevra nel 1951, per elaborare una Convenzione che regoli lo status giuridico dei rifugiati. La Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati, risultato delle delibere di questa Conferenza, fu adottata il 28 luglio 1951 ed è entrata in vigore il 21 aprile 1954.

Questa Convenzione rafforza i precedenti strumenti internazionali relativi ai rifugiati e costituisce lo sforzo più esauriente mai tentato a livello internazionale di codifica dei diritti dei rifugiati. Stabilisce le norme minime essenziali per il trattamento dei rifugiati, lasciando agli Stati ogni discrezione di accordare un trattamento più favorevole. La Convenzione deve essere applicata senza discriminazione di razza, religione o Paese di origine e prevede diverse garanzie contro l'espulsione dei rifugiati. Prevede anche delle disposizioni relative al rilascio di documenti che gli siano necessari, ivi compreso il Titolo di Viaggio, equivalente di un passaporto. La maggior parte degli Stati parti della Convenzione rilasciano questo titolo di viaggio, dalla copertina dello stesso blu della bandiera delle Nazioni Unite². Il documento è attualmente riconosciuto così ampiamente come lo era il passaporto Nansen.

Certe disposizioni della Convenzione sono giudicate così importanti che non possono essere oggetto di alcuna riserva. E' il caso tra l'altro della definizione del termine "rifugiato" e del principio di non-refoulement, secondo il quale nessuno Stato contraente potrà espellere o rimandare (refouler) in nessun modo un rifugiato, contro la sua volontà, verso un territorio dove teme di essere perseguitato.

La Convenzione non si applica ai rifugiati direttamente sotto la protezione di agenzie delle Nazioni Unite che non siano l'ACNUR, come i rifugiati Palestinesi che dipendono dall'UNRWA, né ai rifugiati che godono della cittadinanza del loro Paese di asilo o di altro status equivalente.

Mentre gli strumenti internazionali precedenti si applicavano solo a gruppi specifici di rifugiati, la definizione del termine "rifugiato" contenuta nell'articolo 1 della Convenzione del 1951 è concepita in termini generali. La portata della Convenzione è limitata alle persone diventate rifugiate in seguito ad avvenimenti sopraggiunti prima del 1° gennaio 1951³. Si applica tuttavia a persone divenute rifugiate dopo questa data, se possono dimostrare che il motivo della loro fuga è da imputare a tali eventi. Ma non si applica alle persone divenute rifugiate in conseguenza di eventi successivi al 1° gennaio 1951.

In seguito, con il comparire di nuovi gruppi di rifugiati, si è rivelato sempre più necessario estendere a questi nuovi rifugiati le disposizioni della Convenzione.

A tale scopo un Protocollo relativo allo status dei rifugiati è stato elaborato e presentato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1966. Con la Risoluzione 2198 (XXI) del 16

¹ Risoluzione 429(V) del 14 dicembre 1950 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

² Tranne in Italia dove ha la copertina grigia.

³ La Convenzione ha permesso agli Stati, al momento della loro adesione, di introdurre una dichiarazione secondo la quale le parole "avvenimenti sopraggiunti prima del 1° gennaio 1951" sono intesi nel senso di avvenimenti sopraggiunti in Europa prima di questa data. Questo limite geografico è stato mantenuto solo da un numero molto limitato di Stati e ha peraltro perso molto del suo significato con l'adozione del Protocollo del 1967.

dicembre 1966, l'Assemblea ha preso atto di questo Protocollo e ha pregato il Segretario Generale di sottoporre il testo agli Stati in modo da permettere loro di aderirvi. Il testo originale del Protocollo è stato firmato dal Presidente dell'Assemblea Generale e dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York il 31 gennaio 1967 e delle copie autenticate sono state trasmesse ai governi. Il Protocollo è entrato in vigore il 4 ottobre 1967, in seguito al deposito del sesto strumento di adesione.

Nell'aderire al Protocollo, gli Stati si impegnano ad applicare le disposizioni di fondo della Convenzione del 1951 a tutti i rifugiati ai quali si applica la definizione del termine "rifugiato", ma senza limite di data. Malgrado sia legato alla Convenzione, il Protocollo conserva un carattere proprio. Tutti gli Stati possono in questo modo aderirvi, anche quelli che non sono parti della Convenzione.

La Convenzione ed il Protocollo costituiscono i principali accordi internazionali sulla protezione dei rifugiati, e il loro carattere fondamentale è stato largamente riconosciuto sia sul piano internazionale che su quello regionale. L'Assemblea Generale ha pertanto spesso raccomandato agli Stati di aderirvi, come anche di aderire alla Convenzione. L'adesione alla Convenzione e al Protocollo è stata anche raccomandata da diverse organizzazioni regionali come il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione dell'Unità Africana e l'Organizzazione degli Stati Americani.

Per il suo statuto⁴ l'Alto Commissariato per i Rifugiati ha l'incarico in particolare di promuovere l'adozione di strumenti internazionali per la protezione dei rifugiati e di sorvegliarne l'applicazione. Secondo la Convenzione ed il Protocollo, le Alte Parti Contraenti si impegnano a cooperare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati nell'esercizio delle sue funzioni e in particolare a facilitare il suo compito di sorveglianza dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione e del Protocollo⁵.

Visto il crescente riconoscimento del carattere fondamentale di questi strumenti per la protezione dei rifugiati e l'adozione di comuni standard di trattamento, è importante che le loro disposizioni ricevano la maggiore diffusione sia tra i rifugiati sia tra quelli che si occupano dei problemi di rifugiati.

Informazioni sull'adesione alla Convenzione e al Protocollo o altre informazioni pertinenti si possono ottenere presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Palais des Nations, 94 rue de Montbrillant, 1202 Ginevra.

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

(*) La presente Introduzione è una traduzione libera del testo originale.

⁴ Documenti ufficiali dell'Assemblea Generale, quinta sessione, Supplemento n. 20 (A/1775).

⁵ Alla data del 31 gennaio 1983, 88 Stati avevano aderito alla Convenzione e al Protocollo, 2 Stati al Protocollo solamente.

ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DEI PLENIPOTENZIARI DELLE NAZIONI UNITE SULLO STATUS DEI RIFUGIATI E DEGLI APOLIDI

I

Con la risoluzione 429 (V) del 14 dicembre 1950, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di riunire a Ginevra una Conferenza di Plenipotenziari per ultimare la redazione e firmare una Convenzione relativa allo status dei rifugiati unitamente ad un Protocollo relativo allo status degli apolidi.

La Conferenza si è riunita nell'Ufficio europeo delle Nazioni Unite a Ginevra dal 2 al 25 luglio 1951.

I governi dei 26 Stati seguenti avevano inviato dei rappresentanti che hanno tutti presentato delle lettere di credito o altre deleghe riconosciute valide che li abilitavano a partecipare ai lavori della Conferenza.

Australia	Norvegia
Austria	Paesi Bassi
Belgio	Principato di Monaco
Brasile	Repubblica Federale di Germania
Canada	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Colombia	Santa Sede
Danimarca	
Egitto Stati Uniti d'America	
Francia	Svezia
Grecia	Svizzera (la delegazione svizzera rappresentava anche il Liechtenstein)
Iraq	Turchia
Israele	Venezuela
Italia	Jugoslavia
Lussemburgo	

I governi dei seguenti due Stati erano rappresentati da osservatori:

Cuba
Iran

In conformità con la richiesta dell'Assemblea Generale, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha partecipato, senza diritto al voto, ai lavori della conferenza.

L'Organizzazione internazionale del Lavoro e l'Organizzazione Internazionale per i Rifugiati erano rappresentate alla Conferenza, senza diritto di voto.

La Conferenza ha invitato il Consiglio d'Europa a farsi rappresentare, senza diritto di voto.

Erano anche presenti, in qualità di osservatori, dei rappresentanti delle seguenti organizzazioni non governative, dotate di statuto consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale:

Categoria A

Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi
Federazione Internazionale dei Sindacati Cristiani
Unione Interparlamentare

Categoria B

Lega Universale delle Unioni di Donne Cristiane
Assemblea Mondiale Ebraica
Associazione Internazionale di Diritto Penale
Associazione Mondiale delle Fanciulle Cristiane
Caritas Internationalis
Comitato delle Chiese per gli Affari Internazionali
Comitato Consultivo Mondiale della Società degli Amici
Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni Ebraiche
Comitato Internazionale della Croce Rossa
Consiglio Internazionale delle Donne
Federazione Internazionale degli Amici delle Fanciulle
Lega Internazionale dei Diritti dell'uomo
Lega Internazionale delle Donne per la Pace e la Libertà
Organizzazione Mondiale Agudas Israele
Pax Romana
Servizio Sociale Internazionale
Ufficio Internazionale per l'organizzazione del Diritto Penale
Unione Cattolica Internazionale di Servizio Sociale
Unione Internazionale delle Leghe Femminili Cattoliche
Unione Internazionale per la Protezione dell'Infanzia
World Union For Progressive Judaism

Registro

Associazione Mondiale Guide delle Ragazze Scout
Comitato Internazionale di Aiuto ai Lavoratori Intellettuali
Conferenza Permanente delle Organizzazioni Volontari
Lega delle Società della Croce Rossa
World University Service

I rappresentanti delle organizzazioni non governative alle quali il Consiglio Economico e Sociale ha accordato lo statuto consultivo e i rappresentanti delle organizzazioni iscritte dal Segretario Generale sul registro e di cui si fa cenno al paragrafo 17 della Risoluzione 288 B

(X) del Consiglio Economico e Sociale avevano, secondo il regolamento interno adottato dalla Conferenza, il diritto di presentare dichiarazioni scritte o verbali.

La Conferenza ha eletto Presidente il Signor Knud Larsen, rappresentante della Danimarca, e Vicepresidenti il Signor M. A. Herment, rappresentante del Belgio e il Signor M. Talat Miras, rappresentante della Turchia.

Nella seconda seduta la Conferenza, su proposta del rappresentante dell'Egitto, ha deciso all'unanimità di invitare la Santa Sede a voler designare un plenipotenziario che partecipi ai lavori della Conferenza. Il 10 luglio 1951 un rappresentante della Santa Sede è venuto a prendere posto tra i membri della Conferenza.

La Conferenza ha adottato come ordine del giorno l'ordine del giorno provvisorio stabilito dal Segretario Generale (A/CONF.2/2/Rev.1). Ha anche adottato il Regolamento interno provvisorio redatto dal Segretario Generale aggiungendovi una disposizione che autorizza un rappresentante del Consiglio d'Europa ad assistere alla Conferenza senza diritto di voto, e a presentare proposte (A/CONF.2/3/Rev.1).

In conformità con il Regolamento interno della Conferenza, il Presidente e i Vicepresidenti hanno verificato i poteri dei rappresentanti e il 17 luglio 1951 hanno fatto rapporto alla Conferenza sui risultati di questa verifica. La Conferenza ha adottato questo rapporto.

La Conferenza ha preso come base di lavoro il progetto di Convenzione relativo allo status dei rifugiati e il progetto di Protocollo relativo allo status degli apolidi preparati dallo speciale Comitato per i Rifugiati e gli Apolidi nel corso della seconda sessione, tenutasi a Ginevra dal 14 al 25 agosto 1950, ad eccezione del preambolo e dell'articolo 1 (Definizione del termine "rifugiato") del progetto di Convenzione. Il testo del preambolo sottoposto alla Conferenza era quello adottato dal Consiglio Economico e Sociale l'11 agosto 1950 nella sua risoluzione 319 B II (XI). Il testo dell'articolo 1 sottoposto alla Conferenza era quello che l'Assemblea generale aveva raccomandato il 14 dicembre 1950 e che è contenuto nell'allegato della risoluzione 429 (V). Questo testo riprendeva, modificandolo, quello che era stato adottato dal Consiglio Economico e Sociale nella sua risoluzione 319 B II (XI)⁶.

La Conferenza ha adottato in prima e seconda lettura la Convenzione relativa allo status dei rifugiati. Prima della seconda lettura, aveva costituito un comitato di stile composto dal Presidente e dai rappresentanti del Belgio, degli Stati Uniti d'America, della Francia, di Israele, dell'Italia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché dell'Alto Commissario per i Rifugiati; questo comitato di stile ha eletto Presidente il

Sig. G. Warren, rappresentante degli Stati Uniti d'America. Il comitato di stile ha modificato il testo adottato dalla Conferenza in prima lettura; queste modifiche hanno portato in particolare su questioni di lingua e sulla necessità di concordanza tra i testi inglese e francese.

⁶ I testi menzionati nel paragrafo qui sopra sono riprodotti nel documento A/CONF.2/1.

La Convenzione è stata adottata il 25 luglio con 24 voti contro zero senza astensione. Sarà aperta alla firma presso l'Ufficio europeo delle Nazioni Unite dal 28 luglio al 31 agosto 1951. Sarà di nuovo aperta alla firma presso la sede permanente delle Nazioni Unite a New York dal 17 settembre 1951 al 31 dicembre 1952.

Si possono trovare, allegati al presente Atto finale, i testi inglese e francese della Convenzione, che fanno fede ugualmente.

II

La Conferenza ha deciso, con 17 voti contro 3 e 3 astensioni, che i titoli dei capitoli e degli articoli della Convenzione sono inclusi a fine informativo e non costituiscono elementi d'interpretazione.

III

Per quanto riguarda il progetto di Protocollo relativo allo status degli apolidi, la Conferenza ha adottato la seguente risoluzione:

"LA CONFERENZA,

"AVENDO PRESO IN CONSIDERAZIONE il progetto di protocollo relativo allo status degli apolidi,

"CONSIDERANDO che questo argomento richiede ancora uno studio più approfondito,

"DECIDE di non prendere decisione in merito durante questa Conferenza e rimanda il progetto di Protocollo per più ampio studio agli organi appropriati delle Nazioni Unite".

IV

La Conferenza ha adottato all'unanimità le seguenti raccomandazioni:

A

"LA CONFERENZA,

"CONSIDERANDO che la concessione ed il riconoscimento dei documenti di viaggio sono necessari per facilitare i movimenti dei rifugiati ed in particolare la loro sistemazione,

"INSISTE presso i Governi parti dell'Accordo relativo alla concessione di Documenti di Viaggio a rifugiati sotto la competenza del Comitato Intergovernativo per i Rifugiati, sottoscritto a Londra il 15 ottobre 1946, e presso i Governi che riconoscono la validità dei documenti di viaggio emessi in conformità con le disposizioni di detto accordo, affinché continuino a rilasciare o a riconoscere detti documenti di viaggio ed estendano la concessione di questi documenti a tutti i rifugiati compresi nella definizione che di essi è data

all'articolo 1 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati o riconoscano i documenti di viaggio così rilasciati a dette persone, fino a quando non avranno assunto gli obblighi che derivano dall'articolo 28 della suddetta Convenzione".

B

"LA CONFERENZA,

"CONSIDERANDO che l'unità della famiglia, elemento naturale e fondamentale della società, è un diritto fondamentale del rifugiato e che questa unità è costantemente minacciata, e

"CONSTATANDO con soddisfazione che, secondo il commento ufficiale del Comitato Ad Hoc sull'apolidia ed i problemi connessi (E/1618, pag. 40) i diritti dei rifugiati si estendono ai membri della loro famiglia,

"RACCOMANDA ai Governi di disporre i provvedimenti necessari per la protezione della famiglia del rifugiato ed, in particolare, per:

"1) Garantire l'unità del nucleo familiare del rifugiato, soprattutto nel caso in cui il capofamiglia posseda i requisiti necessari per l'ammissione in un Paese;

"2) Garantire la protezione dei rifugiati minorenni, in modo particolare dei bambini non accompagnati e delle giovanette, con speciale riferimento alla tutela ed alla adozione".

C

"LA CONFERENZA,

"CONSIDERANDO che, nel campo morale, giuridico e materiale, il rifugiato necessita dell'assistenza di appropriati servizi sociali, in particolare di quello delle organizzazioni non governative qualificate,

"RACCOMANDA ai Governi ed alle organizzazioni intergovernative di facilitare, incoraggiare e sostenere gli sforzi delle organizzazioni debitamente qualificate per il loro compito".

D

"LA CONFERENZA,

"CONSIDERANDO che numerose persone lasciano ancora il loro Paese di origine a causa di persecuzioni e che hanno diritto ad una speciale protezione a causa della loro situazione,

"RACCOMANDA ai Governi di continuare ad accogliere i rifugiati sul loro territorio e di agire di concerto con vero spirito di solidarietà internazionale, affinché i rifugiati possano trovare asilo e possibilità di risistemazione.

E

"LA CONFERENZA,

"ESPRIME la speranza che la Convenzione relativa allo status dei rifugiati avrà valore di esempio, oltre alla sua portata contrattuale, e che inciterà tutti gli Stati ad accordare quanto

più possibile alle persone che si trovano sul loro territorio in qualità di rifugiati, che però non rientrerebbero nei termini della Convenzione, il trattamento previsto da questa stessa Convenzione".

In fede di quanto sopra, il Presidente, i Vicepresidenti ed il Segretario Esecutivo della Conferenza hanno sottoscritto il presente atto finale.

FATTO a Ginevra il 28 luglio millenovecentocinquantuno in un unico esemplare redatto in lingua inglese e francese, ciascuno dei due testi facente ugualmente fede. Traduzioni del presente Atto Finale verranno fatte in cinese, spagnolo e russo a cura del Segretario Generale delle Nazioni Unite che, a richiesta, ne invierà esemplari a ciascuno dei Governi invitati ad assistere alla Conferenza.

Il Presidente della Conferenza

Knud Larsen

I Vicepresidenti della Conferenza

A. Hermant

Talat Miras

Il Segretario Esecutivo della Conferenza

John P. Humphrey

CONVENZIONE RELATIVA ALLO STATUS DEI RIFUGIATI

Preambolo

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale, hanno affermato il principio che gli esseri umani senza distinzione debbono usufruire dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali;

CONSIDERANDO che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha a più riprese manifestato il suo profondo interesse per i rifugiati e la sua preoccupazione affinché ad essi venga garantito l'esercizio dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali nel senso più ampio possibile;

CONSIDERANDO che sarebbe auspicabile rivedere e codificare gli accordi internazionali precedenti relativi allo status dei rifugiati ed estendere l'applicazione di questi strumenti e la protezione da essi garantita a mezzo di un nuovo accordo;

CONSIDERANDO che dalla concessione del diritto di asilo possono derivare obblighi eccezionalmente gravosi per determinati paesi e che la soluzione soddisfacente dei problemi, di cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha riconosciuto la portata ed il carattere internazionale, non potrebbe essere raggiunta, quindi, se non attraverso una cooperazione internazionale;

AUSPICANDO che tutti gli Stati, in considerazione del carattere sociale ed umanitario del problema dei rifugiati, facciano quanto è in loro potere per evitare che detto problema diventi causa di tensione fra gli Stati;

PRENDENDO ATTO del fatto che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha per scopo di sorvegliare l'applicazione delle Convenzioni Internazionali che provvedono alla protezione dei rifugiati, e riconoscendo che l'effettivo coordinamento dei provvedimenti adottati per risolvere questo problema dipenderà dalla cooperazione tra gli Stati e l'Alto Commissario;

CONCORDANO sulle disposizioni seguenti:

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizione del termine "rifugiato"

A

Ai fini della presente Convenzione, il termine "rifugiato" si applicherà a colui:

1) che sia stato considerato rifugiato ai sensi degli Accordi del 12 maggio 1926 e del 30 giugno 1928, o ai sensi delle Convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938 e del Protocollo del 14 settembre 1939, o in applicazione della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale per i Rifugiati;

Le decisioni di "non-eleggibilità" prese dalla Organizzazione Internazionale per i Rifugiati nel periodo del suo Mandato non escludono che la qualifica di rifugiato possa venire accordata a persone in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 2 della presente sezione;

2) che, a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.

Nel caso di persona con più di una nazionalità, l'espressione "*del Paese di cui è cittadino*" indica ognuno dei Paesi di cui la persona è cittadino. Pertanto non sarà più considerato privato della protezione del Paese di cui è cittadino colui che, senza valido motivo fondato su timore giustificato, non abbia richiesto la protezione di uno dei Paesi di cui ha la cittadinanza.

B

1) Ai fini della presente Convenzione, le parole "*avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951*", di cui all'articolo 1, sezione A, potranno essere interpretate nel senso di:

a) "*avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa*", oppure nel senso di:

b) "*avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa o altrove*";
ed ogni Stato contraente - al momento della firma, della ratifica o della adesione - preciserà con una dichiarazione la portata che intende riconoscere a questa espressione dal punto di vista degli obblighi da esso assunti in virtù della presente Convenzione.

2) Gli Stati contraenti che avranno adottato la formula a) potranno in qualsiasi momento estendere i loro obblighi adottando la formula b), mediante notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

C

La presente Convenzione cesserà di essere applicata ad una persona in possesso dei requisiti contemplati dalla precedente sezione A:

- 1) qualora abbia usufruito nuovamente e volontariamente della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, oppure
- 2) qualora, avendo perduto la sua cittadinanza, la riacquisisca volontariamente, oppure
- 3) qualora abbia acquisito una nuova cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquisito la cittadinanza, oppure
- 4) qualora sia tornata volontariamente a stabilirsi nel Paese che aveva lasciato o fuori del quale viveva per timore di essere perseguitata, oppure
- 5) qualora, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali è stata riconosciuta come rifugiata, non può continuare a rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;

Restando inteso in ogni modo che le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno ai rifugiati di cui al paragrafo 1 della sezione A del presente articolo che possano invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui hanno la cittadinanza;

- 6) se, trattandosi di persona senza nazionalità, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di rifugiato, è in grado di tornare nel Paese in cui aveva la residenza abituale;

Restando inteso tuttavia che le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno ai rifugiati di cui al paragrafo 1 della sezione A del presente articolo che possano invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di tornare nel Paese in cui avevano la residenza abituale.

D

La presente Convenzione non potrà applicarsi a coloro che beneficiano attualmente di protezione o assistenza da parte di organi o agenzie delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Qualora questa protezione o questa assistenza, per un qualunque motivo, dovessero venire a cessare senza che la situazione di queste persone sia stata definitivamente regolata in conformità con le risoluzioni adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, costoro avranno pieno diritto di usufruire del regime previsto dalla presente Convenzione.

E

La presente Convenzione non si potrà applicare a coloro che sono considerati dalle autorità competenti del Paese in cui hanno stabilito la loro residenza come aventi i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza di detto Paese.

F

Le disposizioni della presente Convenzione non si applicheranno a quelle persone nei confronti delle quali si hanno serie ragioni per ritenere:

- a) che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, come definiti negli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a questi crimini;
- b) che abbiano commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di accoglimento e prima di esservi ammesse in qualità di rifugiati;
- c) che si siano rese colpevoli di azioni contrarie ai fini ed ai principi della Nazioni Unite.

Articolo 2

Obblighi generali

Ogni rifugiato ha nei confronti del Paese in cui si trova dei doveri che comportano in particolare l'obbligo di conformarsi sia alle leggi ed ai regolamenti, sia ai provvedimenti adottati per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Articolo 3

Non-discriminazione

Gli Stati contraenti applicheranno le disposizioni della presente Convenzione ai rifugiati, senza discriminazione riguardo alla razza, la religione e il Paese di origine.

Articolo 4

Religione

Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati sul loro territorio un trattamento favorevole almeno quanto quello accordato ai cittadini per quanto riguarda la libertà di praticare la loro religione e la libertà di istruzione religiosa dei loro figli.

Articolo 5

Diritti accordati indipendentemente dalla presente Convenzione

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può ledere gli altri diritti e vantaggi accordati ai rifugiati indipendentemente dalla Convenzione stessa.

Articolo 6

L'espressione "nelle stesse circostanze"

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "*nelle stesse circostanze*" implica che tutte le condizioni (e in particolare quelle relative alla durata ed alle condizioni per il soggiorno e la residenza) cui l'interessato dovrebbe adempiere qualora egli non fosse rifugiato per poter esercitare determinati diritti, devono da lui essere soddisfatte ad eccezione di quelle condizioni che per la loro natura non possono essere adempiute da un rifugiato.

Articolo 7

Esenzione dalla reciprocità

- 1) Salve restando le disposizioni più favorevoli previste dalla presente Convenzione, ogni Stato contraente accorderà ai rifugiati lo stesso trattamento che concede agli stranieri in generale.
- 2) Dopo un periodo di residenza di tre anni, i rifugiati beneficeranno sul territorio degli Stati contraenti della esenzione dalla reciprocità legislativa.
- 3) Ogni Stato contraente continuerà ad accordare ai rifugiati i diritti ed i vantaggi che in assenza di reciprocità potevano già pretendere al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato.
- 4) Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione la possibilità di concedere ai rifugiati, in assenza di reciprocità, ulteriori diritti e benefici rispetto a quelli cui possono pretendere in virtù dei paragrafi 2 e 3, e così pure la possibilità di far beneficiare dell'esenzione dalla reciprocità anche rifugiati che non rispondono alle condizioni previste nei paragrafi 2 e 3.
- 5) Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 di cui sopra si applicano non solo ai diritti ed ai vantaggi sanciti dagli articoli 13, 18, 19, 21 e 22 della presente Convenzione, ma anche ai diritti ed ai vantaggi che da questa non sono contemplati.

Articolo 8
Esenzione da misure eccezionali

Per quanto riguarda le misure eccezionali che possono essere adottate nei confronti della persona, dei beni o degli interessi di cittadini di un determinato Stato, gli Stati contraenti non applicheranno questi provvedimenti ad un rifugiato che sia formalmente sotto la giurisdizione di quello Stato, basandosi unicamente sulla sua cittadinanza. Gli Stati contraenti che sulla base delle loro leggi vigenti non possono applicare il principio generale suesposto, accorderanno - nelle circostanze appropriate - esenzioni in favore di tali rifugiati.

Articolo 9
Misure provvisorie

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione potrà impedire ad uno Stato contraente - in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali - di adottare provvisoriamente nei confronti di una determinata persona le misure che riterrà indispensabili a garantire la sicurezza nazionale, in attesa che venga accertato da parte di detto Stato che la persona è in realtà effettivamente un rifugiato e che l'osservanza di dette misure è necessaria nei suoi confronti nell'interesse della sicurezza nazionale.

Articolo 10
Continuità di residenza

- 1) Nel caso che un rifugiato nel corso della seconda guerra mondiale sia stato deportato e trasportato sul territorio di uno degli Stati contraenti e vi risieda, il periodo relativo al soggiorno forzato verrà considerato di residenza regolare su questo territorio.

- 2) Nel caso che un rifugiato nel corso della seconda guerra mondiale sia stato deportato dal territorio di uno Stato contraente e vi abbia fatto ritorno per fissarvi la sua residenza prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il periodo che precede e quello che segue la sua deportazione verranno considerati a tutti gli effetti, quando è richiesta una residenza ininterrotta, come unico ed ininterrotto periodo di tempo.

Articolo 11
Rifugiati marinai

Nel caso di rifugiati regolarmente arruolati come membri dell'equipaggio a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato contraente, detto Stato prenderà in benevolo esame la possibilità di autorizzare detti rifugiati a stabilirsi sul suo territorio e di concedere loro un documento di viaggio, oppure di ammetterli temporaneamente sul suo territorio, soprattutto in vista di facilitarne la successiva sistemazione in altro Stato.

CAPITOLO II STATUS GIURIDICO

Articolo 12 Status personale

1) Lo status personale di un rifugiato verrà regolato dalla legge del Paese in cui ha domicilio o, in mancanza di domicilio, dalla legge del Paese in cui ha la residenza.

2) I diritti che il rifugiato abbia acquisiti in precedenza e che derivino dal suo status personale, e in modo particolare quelli conseguenti al matrimonio, saranno rispettati da ognuno degli Stati contraenti subordinatamente, se necessario, all'adempimento delle formalità previste dalle leggi di detto Stato, a condizione, tuttavia, che il diritto in questione sia uno di quelli che avrebbero dovuto essere riconosciuti dalla legge di detto Stato, se l'interessato non fosse divenuto rifugiato.

Articolo 13 Beni mobili e immobili

Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati un trattamento favorevole per quanto possibile, e comunque non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale, per quanto concerne l'acquisto di beni mobili ed immobili ed i diritti connessi, la locazione e gli altri contratti relativi ai beni mobili ed immobili.

Articolo 14 Proprietà intellettuale ed industriale

Riguardo alla protezione della proprietà industriale, particolarmente quella relativa a invenzioni, disegni, modelli, marchi di fabbrica, nome commerciale, e riguardo alla protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica, ogni rifugiato beneficerà, nel Paese in cui ha la residenza abituale, della protezione di cui usufruiscono i cittadini di detto Paese. Nel territorio di qualsiasi altro Stato contraente ogni rifugiato beneficerà della protezione concessa in detto territorio ai cittadini del Paese in cui ha la residenza abituale.

Articolo 15 Diritto di associazione

Per quanto riguarda le associazioni apolitiche e non lucrative ed i sindacati professionali, gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole accordato nelle stesse circostanze ai cittadini di un Paese estero.

Articolo 16
Libero accesso ai tribunali

- 1) Ogni rifugiato avrà libero e facile accesso ai tribunali nel territorio degli Stati contraenti.
- 2) Ogni rifugiato, nello Stato contraente in cui ha la residenza abituale, potrà usufruire dello stesso trattamento dei cittadini per quanto riguarda l'accesso ai tribunali, ivi compresa l'assistenza giudiziaria e l'esenzione dalla "*cautio judicatum solvi*".
- 3) Negli Stati contraenti diversi da quello in cui hanno abituale residenza e per le materie di cui al paragrafo 2, verrà concesso ai rifugiati lo stesso trattamento concesso ai cittadini del Paese in cui hanno residenza abituale.

CAPITOLO III
IMPIEGHI LUCRATIVI

Articolo 17
Attività salariate

- 1) Gli Stati contraenti accorderanno ad ogni rifugiato residente regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole accordato, nelle stesse circostanze, ai cittadini di un Paese straniero per quanto riguarda l'esercizio di una attività salariata.
- 2) In ogni modo, le misure restrittive imposte agli stranieri o all'assunzione di stranieri per la protezione del mercato nazionale del lavoro, non si applicheranno ai rifugiati che ne fossero già esentati al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione da parte dello Stato contraente interessato, o che fossero in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) abbiano tre anni di residenza nel Paese;
 - b) abbiano moglie avente la cittadinanza del Paese di residenza. Un rifugiato non potrà invocare il beneficio di questa disposizione nel caso in cui abbia abbandonato la consorte;
 - c) abbiano uno o più figli aventi la cittadinanza del Paese di residenza.
- 3) Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione la possibilità di adottare misure tendenti ad assimilare i diritti di tutti i rifugiati, per quanto riguarda l'esercizio delle attività salariate, a quelli dei loro cittadini e ciò, in particolare, per i rifugiati entrati sul loro territorio in applicazione di un programma di reclutamento di manodopera o di un piano di immigrazione.

Articolo 18
Attività autonome

Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati che si trovano regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole possibile e in ogni modo non meno favorevole di quello accordato agli stranieri in generale, nelle stesse circostanze, per quanto riguarda l'esercizio di un lavoro autonomo nell'agricoltura, nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e così pure per quanto riguarda la creazione di società commerciali ed industriali.

Articolo 19
Libere professioni

1) Ogni Stato contraente accorderà ai rifugiati residenti regolarmente sul suo territorio, titolari di diplomi riconosciuti validi dalle Autorità competenti di detto Stato e desiderosi di esercitare una libera professione, un trattamento più favorevole possibile e, in ogni modo, non meno favorevole di quello accordato, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.

2) Gli Stati contraenti faranno quanto è loro possibile, compatibilmente con le loro leggi e costituzioni, per assicurare la sistemazione di detti rifugiati nei territori, diversi da quello metropolitano, delle cui relazioni internazionali essi sono responsabili.

CAPITOLO IV
ASSISTENZA

Articolo 20
Razionamento

Qualora fosse istituito un sistema di razionamento, al quale fosse sottoposta tutta la popolazione e che regolasse la distribuzione generale dei prodotti di cui vi fosse penuria, i rifugiati saranno trattati come i cittadini.

Articolo 21
Alloggi

Per quanto riguarda gli alloggi, gli Stati contraenti, nella misura in cui questa materia è regolata da leggi e regolamenti o è sottoposta a controllo da parte delle autorità pubbliche, concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio un trattamento più favorevole possibile e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello accordato nelle stesse circostanze agli stranieri in generale.

Articolo 22
Istruzione pubblica

1) Gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati, per quanto riguarda l'istruzione elementare, lo stesso trattamento che ai cittadini.

2) Gli Stati contraenti accorderanno ai rifugiati un trattamento più favorevole possibile e, in ogni modo, non meno favorevole di quello accordato agli stranieri in generale nelle stesse circostanze, riguardo ai gradi di istruzione diversi da quello elementare ed in particolare all'ammissione agli studi, alla convalida di certificati di studio, diplomi e titoli universitari conseguiti all'estero, all'esenzione dalle tasse ed alla concessione di borse di studio.

Articolo 23
Assistenza pubblica

In materia di assistenza pubblica gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento che ai loro cittadini.

Articolo 24
Legislazione del lavoro ed assicurazioni sociali

1) Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento che ai cittadini per quanto riguarda le seguenti materie:

a) nella misura in cui queste materie sono regolate da leggi o regolamenti o sono soggette a controllo da parte della pubblica amministrazione: la remunerazione, compresi i contributi familiari, quando questi fanno parte della remunerazione, la durata del lavoro, il lavoro straordinario, le ferie pagate, le restrizioni relative al lavoro a domicilio, l'età minima per l'assunzione al lavoro, l'apprendistato e l'addestramento professionale, il lavoro delle donne ed il lavoro dei minori, il beneficio dei vantaggi previsti dai contratti collettivi;

b) le assicurazioni sociali (le disposizioni di legge relative a infortuni sul lavoro, malattie professionali, maternità, malattia, vecchiaia, invalidità, morte, disoccupazione, carichi di famiglia e così pure ogni altro rischio che, conformemente alla legislazione nazionale, è coperto da una forma di assicurazione sociale), salvo:

- i) appositi accordi per la salvaguardia dei diritti acquisiti e in corso di acquisizione;
- ii) particolari disposizioni della legge nazionale del Paese di residenza, relative alle prestazioni o frazioni di prestazioni pagabili interamente da fondi pubblici come pure ai contributi versati a coloro che non hanno raggiunto la quota richiesta per ottenere una normale pensione.

2) I diritti a prestazioni dovute alla morte di un rifugiato, conseguente ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale, non saranno pregiudicati dal fatto che l'avente diritto risiede al di fuori del territorio dello Stato contraente.

3) Gli Stati contraenti estenderanno ai rifugiati il beneficio degli accordi conclusi tra loro e che concluderanno, relativi alla salvaguardia dei diritti acquisiti e dei diritti in via di acquisizione, in materia di assicurazioni sociali, a condizione soltanto che i rifugiati siano in possesso dei requisiti previsti per i cittadini dei Paesi firmatari degli accordi in questione.

4) Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione la possibilità di estendere ai rifugiati, per quanto sarà possibile, i benefici di analoghi accordi stipulati o da stipulare tra questi Stati contraenti e Stati non contraenti.

CAPITOLO V PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 25

Assistenza amministrativa

1) Allorquando l'esercizio di un diritto da parte di un rifugiato richiederebbe normalmente il concorso di autorità straniera, alle quali non può ricorrere, gli Stati contraenti sul territorio dei quali risiede, faranno in modo che questo concorso gli sia fornito sia dalle loro stesse autorità, sia da una autorità internazionale.

2) Le autorità di cui al precedente paragrafo 1, concederanno o faranno concedere -sotto il loro controllo - ai rifugiati quei documenti o certificati che normalmente sarebbero concessi agli stranieri dalle autorità nazionali o a mezzo di queste.

3) I documenti o i certificati rilasciati in questo modo sostituiranno gli atti ufficiali concessi agli stranieri dalle loro autorità nazionali o tramite queste e faranno fede fino a prova contraria.

4) Salve le eccezioni che potrebbero essere ammesse in favore degli indigenti, i servizi di cui trattasi al presente articolo potranno essere retribuiti, ma queste retribuzioni saranno modiche ed in rapporto con le stesse a carico dei cittadini per servizi analoghi.

5) Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano assolutamente gli articoli 27 e 28.

Articolo 26

Libertà di circolazione

Ogni Stato contraente concederà ai rifugiati che si trovano regolarmente sul suo territorio il diritto di eleggervi il luogo di residenza e di circolarvi liberamente, salve le limitazioni che i regolamenti sanciscono per gli stranieri in generale nelle stesse circostanze.

Articolo 27

Documenti di identità

Gli Stati contraenti rilasceranno dei documenti di identità a tutti i rifugiati che si trovano sul loro territorio e che non possiedono un documento di viaggio valido.

Articolo 28

Documento di viaggio

1) Gli Stati contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul loro territorio dei documenti di viaggio destinati a permettere loro di viaggiare al di fuori di detto territorio, a meno che imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico vi si oppongano. Le disposizioni dell'Allegato alla presente Convenzione si applicheranno a detti documenti. Gli Stati contraenti potranno concedere un siffatto documento di viaggio a qualsiasi altro rifugiato sul loro territorio; accorderanno una attenzione particolare alla situazione di quei rifugiati che si trovano sul loro territorio e che non sono in condizione di ottenere un documento di viaggio del Paese in cui hanno la residenza regolare.

2) I documenti di viaggio rilasciati ai sensi degli accordi internazionali precedenti dalle parti di detti accordi saranno riconosciuti dagli Stati contraenti e considerati alla stessa stregua che se fossero stati rilasciati ai rifugiati in virtù del presente articolo.

Articolo 29

Carichi fiscali

1) Gli Stati contraenti non imporranno ai rifugiati diritti, tasse, imposte, a qualsiasi titolo, diverse o più elevate di quelle che sono o saranno esatte dai loro cittadini in situazioni analoghe.

2) Le disposizioni del paragrafo precedente non precludono l'applicazione ai rifugiati delle disposizioni di leggi e regolamenti relativi alle tasse in materia di concessione agli stranieri di documenti amministrativi, ivi compresi anche i documenti di identità.

Articolo 30

Trasferimento dei beni

1) Gli Stati contraenti permetteranno ai rifugiati, in conformità con le loro leggi e regolamenti, di trasferire i beni che hanno fatto entrare sul loro territorio nel territorio di un altro Stato in cui sono stati ammessi per sistemarsi.

2) Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione le domande presentate da rifugiati che desiderano ottenere l'autorizzazione a trasferire ogni altro loro bene necessario alla loro sistemazione in un altro Paese in cui sono stati ammessi al fine di sistemarsi.

Articolo 31

Rifugiati in situazione irregolare nel Paese di accoglimento

- 1) Gli Stati contraenti non applicheranno sanzioni penali per ingresso o soggiorno irregolare a quei rifugiati che, provenienti direttamente dal Paese in cui la loro vita o la loro libertà era minacciata nel senso previsto dall'articolo 1, entrano o si trovano sul loro territorio senza autorizzazione, purché si presentino senza indugio alle autorità ed espongano ragioni ritenute valide per il loro ingresso o la loro presenza irregolari.
- 2) Gli Stati contraenti non applicheranno altre restrizioni ai movimenti di questi rifugiati se non quelle necessarie; queste restrizioni verranno applicate solo in attesa che lo status dei rifugiati nel Paese di accoglimento venga regolarizzato o che essi riescano a farsi ammettere in un altro Stato. In vista di quest'ultima ammissione gli Stati contraenti accorderanno a detti rifugiati una proroga ragionevole e così pure tutte le facilitazioni necessarie.

Articolo 32

Espulsione

- 1) Gli Stati contraenti non espelleranno un rifugiato residente regolarmente sul loro territorio, se non per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
- 2) L'espulsione di detto rifugiato non avrà luogo se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla procedura prevista dalla legge. Il rifugiato - a meno che imperiosi motivi di sicurezza nazionale lo impediscano - dovrà essere ammesso a fornire prove a suo discarico, a presentare un ricorso e ad essere rappresentato a questo scopo davanti alle autorità competenti o davanti ad una o più persone appositamente designate dalle autorità competenti.
- 3) Gli Stati contraenti concederanno ad un rifugiato nella situazione di cui sopra un periodo di tempo ragionevole per permettergli di tentare di farsi ammettere regolarmente in un altro Paese. Gli Stati contraenti durante questo periodo di tempo potranno adottare quei provvedimenti di ordine interno che riterranno opportuni.

Articolo 33

Divieto di espulsione e di respingimento (refoulement)

- 1) Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (refouler) - in nessun modo - un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche.
- 2) Il beneficio di detta disposizione non potrà tuttavia essere invocato da un rifugiato per il quale vi siano gravi motivi per considerarlo un pericolo per la sicurezza dello Stato in cui si

trova, oppure da un rifugiato il quale, essendo stato oggetto di una condanna già passata in giudicato per un crimine o un delitto particolarmente grave, rappresenti una minaccia per la comunità di detto Stato.

Articolo 34
Naturalizzazione

Gli Stati contraenti faciliteranno, quanto più possibile, l'assimilazione e la naturalizzazione dei rifugiati. Si sforzeranno in modo particolare di accelerare la procedura necessaria per la naturalizzazione e di ridurre il più possibile le tasse e le spese richieste per questa procedura.

CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Articolo 35
Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni Unite

- 1) Gli Stati contraenti si impegnano a cooperare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, o ogni altra istituzione delle Nazioni Unite che gli dovesse succedere nell'esercizio delle sue funzioni, ed in particolare a facilitare il suo compito di sorveglianza dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
- 2) Al fine di permettere all'Alto Commissariato, o ad ogni altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse succedergli, di presentare rapporti agli organi competenti delle Nazioni Unite, gli Stati contraenti si impegnano a fornire loro nella forma appropriata le informazioni ed i dati statistici richiesti, relativi:
 - a) allo status dei rifugiati;
 - b) all'applicazione della presente Convenzione;
 - c) alle leggi, regolamenti e decreti che sono o entreranno in vigore per quanto riguarda i rifugiati.

Articolo 36

Informazioni concernenti le leggi ed i regolamenti nazionali

Gli Stati contraenti comunicheranno al Segretario Generale delle Nazioni Unite il testo delle leggi e dei regolamenti che potranno promulgare per assicurare l'applicazione di questa Convenzione.

Articolo 37

Relazioni con le Convenzioni anteriori

Senza pregiudizio per le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 28, la presente Convenzione sostituisce tra le parti contraenti gli Accordi del 5 luglio 1922, 31 maggio 1924, 12 maggio 1926, 30 giugno 1928 e 30 luglio 1935 e così pure le Convenzioni del 28 ottobre 1933, 10 febbraio 1939, il Protocollo del 14 settembre 1939 e l'Accordo del 15 ottobre 1946.

CAPITOLO VII CLAUSOLE FINALI

Articolo 38

Regolamento delle controversie

Le controversie tra le Parti della presente Convenzione relative alla sua interpretazione o alla sua applicazione non regolate in altro modo, verranno sottoposte alla Corte Internazionale di Giustizia a richiesta di una delle parti nella controversia.

Articolo 39

Firma, ratifica e adesione

1) La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Ginevra il 28 luglio 1951 e successivamente depositata presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Sarà aperta alla firma presso l'Ufficio Europeo delle Nazioni Unite dal 28 luglio al 31 agosto 1951 e poi nuovamente aperta alla firma presso la sede dell'ONU dal 17 settembre 1951 al 31 dicembre 1952.

2) La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'ONU e così pure di tutti gli Stati non membri invitati alla Conferenza dei Plenipotenziari sullo status dei rifugiati e degli apolidi o di qualsiasi altro Stato a cui l'Assemblea Generale avrà rivolto un invito alla firma. La Convenzione dovrà essere ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

3) Gli Stati di cui al paragrafo 2 del presente articolo potranno aderire alla Convenzione a partire dal 28 luglio 1951. L'adesione avverrà a mezzo del deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 40

Clausola di applicazione territoriale

1) Ogni Stato potrà, al momento della firma, ratifica o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutti i territori che rappresenta sul piano internazionale oppure ad una parte di essi. Una siffatta dichiarazione avrà efficacia dal momento in cui la Convenzione entrerà in vigore in detto Stato.

2) In qualsiasi momento successivo l'estensione dell'applicazione potrà essere effettuata mediante notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite ed avrà effetto a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite, oppure dalla data di entrata in vigore della Convenzione nello Stato di cui trattasi, se questa data è posteriore.

3) Per quanto concerne i territori ai quali la Convenzione non si applicherà al momento della firma, ratifica o adesione, ognuno degli Stati interessati esaminerà la possibilità di adottare non appena possibile i provvedimenti necessari al fine di estendere l'applicazione della Convenzione a detti territori subordinatamente, quando necessario per ragioni costituzionali, al benessere del Governo di detti territori.

Articolo 41

Clausola Federale

Nel caso di Stato Federale o non unitario, si applicheranno le seguenti disposizioni:

a) riguardo agli articoli della presente Convenzione, la cui applicazione rientra nell'azione legislativa del potere legislativo federale, gli obblighi del Governo Federale saranno entro tali limiti gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati Federali;

b) riguardo agli articoli della Convenzione la cui applicazione rientra nell'azione legislativa di ciascuno Stato, province o cantoni i quali non sono, in base al sistema costituzionale della Federazione, obbligati ad adottare provvedimenti legislativi, il Governo Federale porterà queste disposizioni a conoscenza delle autorità competenti degli Stati membri, delle province o dei cantoni il più presto possibile, esprimendo il suo parere favorevole.

c) Gli Stati Federali parti della presente Convenzione comunicheranno - a richiesta di qualsiasi altro Stato contraente trasmessa loro tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite - un esposto sulla legislazione e la prassi in vigore nella Federazione e nelle unità che la compongono riguardo a qualsiasi determinata disposizione della Convenzione, indicando la misura nella quale è data efficacia a detta disposizione per mezzo di un provvedimento legislativo o altro provvedimento.

Articolo 42

Riserve

- 1) Qualsiasi Stato al momento della firma, ratifica o adesione, può fare riserva agli articoli della Convenzione, fatta eccezione per i seguenti: 1, 3, 4, 16 (1), 33, dal 36 al 46 incluso.
- 2) Qualsiasi Stato che, in accordo con il disposto del paragrafo 1 del presente articolo, abbia formulato una riserva, potrà ritirarla in qualsiasi momento mediante comunicazione indirizzata a tale scopo al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 43

Entrata in vigore

- 1) La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sesto strumento di ratifica o adesione;
- 2) Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la Convenzione e vi aderiranno dopo il deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di questo Stato dello strumento di ratifica o adesione.

Articolo 44

Denuncia

- 1) Ogni Stato contraente potrà denunciare la Convenzione in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
- 2) La denuncia avrà effetto per lo Stato contraente interessato un anno dopo la data alla quale sarà pervenuta al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
- 3) Qualsiasi Stato che abbia fatto una dichiarazione o una notifica come previsto all'articolo 40 potrà notificare ulteriormente al Segretario Generale delle Nazioni Unite che la Convenzione cesserà di applicarsi nel territorio indicato nella notifica. La Convenzione cesserà allora di avere applicazione nel territorio in questione un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 45

Revisione

- 1) Ogni Stato contraente potrà in qualsiasi momento, a mezzo di notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite, fare richiesta di revisione della presente Convenzione.
- 2) L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite raccomanderà, se necessario, i provvedimenti da adottare riguardo a detta richiesta.

Articolo 46

Notifiche a mezzo del Segretario Generale delle Nazioni Unite

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri menzionati all'articolo 39:

- a) le dichiarazioni e le notifiche previste alla sezione B dell'articolo 1;
- b) le firme, ratifiche ed adesioni previste all'articolo 39;
- c) le dichiarazioni e le notifiche previste all'articolo 40;
- d) le riserve formulate o ritirate di cui all'articolo 42;
- e) la data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore, secondo quanto stabilito all'articolo 43;
- f) le denunce e le notifiche di cui all'articolo 44;
- g) le richieste di revisione di cui all'articolo 45.

In fede di quanto sopra i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione a nome dei loro rispettivi Governi.

Fatto a Ginevra, il ventotto luglio millenovecentocinquantuno, in un unico esemplare, di cui i testi inglese e francese fanno ugualmente fede e che sarà depositato negli archivi della Organizzazione delle Nazioni Unite e di cui le copie certificate conformi saranno consegnate a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri di cui all'articolo 39.

ALLEGATO

Paragrafo 1

- 1) Il documento di viaggio di cui all'articolo 28 della presente Convenzione sarà conforme all'esemplare allegato.
- 2) Il documento sarà redatto in almeno due lingue, una delle quali sarà l'inglese o il francese.

Paragrafo 2

Salve le disposizioni vigenti nel Paese di emissione, i bambini potranno essere inclusi nel documento di viaggio di un genitore o, in circostanze eccezionali, di un altro rifugiato adulto.

Paragrafo 3

La tassa da esigere per il rilascio del documento non dovrà essere superiore a quella più bassa fissata per i passaporti nazionali.

Paragrafo 4

Salvo casi speciali ed eccezionali, il documento sarà rilasciato per il maggior numero possibile di Paesi.

Paragrafo 5

Il documento dovrà avere la validità di uno o due anni, a giudizio delle autorità di emissione.

Paragrafo 6

- 1) Il rinnovo o la proroga di validità del documento è di competenza delle autorità di emissione, finché il titolare di esso non abbia fissato residenza regolare in un altro territorio e risieda regolarmente nel territorio di detta autorità. La concessione di un nuovo documento è, alle stesse condizioni, competenza delle autorità che hanno rilasciato il precedente documento.
- 2) Alle autorità diplomatiche e consolari, espressamente autorizzate a tale scopo, sarà data facoltà di prorogare, per un periodo non superiore a sei mesi, la validità dei documenti di viaggio rilasciati dai loro rispettivi Governi.
- 3) Gli Stati contraenti prenderanno in benevola considerazione la possibilità di rinnovare, o prorogare la validità dei documenti di viaggio, o di concederne nuovi a rifugiati non più

regolarmente residenti nel loro territorio, i quali non possano ottenere il documento di viaggio dal Paese di loro regolare residenza.

Paragrafo 7

Gli Stati contraenti riconosceranno la validità dei documenti emessi in accordo con il disposto dell'articolo 28 della presente Convenzione.

Paragrafo 8

Le autorità competenti del Paese nel quale il rifugiato desidera recarsi, se disposte ad accoglierlo e ove sia necessario, apporranno il visto al documento di cui egli sia titolare.

Paragrafo 9

1) Gli Stati contraenti si impegnano ad accordare visti di transito ai rifugiati che abbiano ottenuto visti per territori di definitiva destinazione.

2) L'emissione di questi visti potrà essere rifiutata per ragioni che giustificerebbero il rifiuto di un visto a qualunque straniero.

Paragrafo 10

Le tasse per la concessione di visti di uscita, di ingresso, o di transito non dovranno essere superiori a quelle più basse fissate per visti su passaporti stranieri.

Paragrafo 11

Nel caso che un rifugiato cambi residenza e si stabilisca regolarmente nel territorio di un altro Stato contraente, la responsabilità del rilascio di un nuovo documento, nei termini e alle condizioni previsti dall'articolo 28, sarà delle autorità competenti di quel territorio, alle quali il rifugiato avrà diritto di rivolgersi.

Paragrafo 12

Le autorità che concedono un nuovo documento dovranno ritirare il precedente e restituirlo al Paese di emissione, se sia così specificato in detto documento. In caso contrario le autorità che rilasciano il nuovo documento ritireranno ed annulleranno il vecchio.

Paragrafo 13

- 1) Ciascuno Stato contraente si impegna a riammettere sul proprio territorio il titolare di un documento di viaggio emesso da detto Stato in accordo con l'Articolo 28 della Convenzione, in qualunque momento durante il periodo di validità del documento.
- 2) Subordinatamente al disposto del precedente capoverso, uno Stato contraente può esigere che il titolare del documento adempia le formalità che possono essere prescritte per l'uscita o il reingresso nel suo territorio.
- 3) Gli Stati contraenti si riservano il diritto, in casi eccezionali o nei casi in cui il permesso di soggiorno del rifugiato sia valido per un periodo determinato, di limitare all'atto di emissione del documento, il periodo durante il quale il rifugiato potrà rientrare: questo periodo non potrà essere inferiore ai tre mesi.

Paragrafo 14

Salvo quanto stipulato al paragrafo 13, le disposizioni di questo allegato non derogano alle leggi ed ai regolamenti che governano l'ammissione, il transito, il soggiorno, la sistemazione e la partenza nei territori degli Stati contraenti.

Paragrafo 15

Né l'emissione del documento, né quanto in esso specificato può determinare o cambiare lo status del titolare, particolarmente per quanto riguarda la nazionalità.

Paragrafo 16

L'emissione del documento non dà in alcun modo al titolare diritto alla protezione delle autorità diplomatiche e consolari del Paese di emissione, e non conferisce a queste autorità un diritto di protezione.

RISOLUZIONE 2198 (XXI) DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Protocollo relativo allo status dei rifugiati

L'ASSEMBLEA GENERALE,

CONSIDERANDO che la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951¹, si applica soltanto a coloro che sono divenuti rifugiati a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951,

CONSIDERANDO che nuove categorie di rifugiati sono apparse dopo l'adozione della Convenzione e che, di conseguenza, tali rifugiati non possono rientrare nei termini della Convenzione,

CONSIDERANDO che è auspicabile che lo stesso status si applichi a tutti i rifugiati definiti come tali dalla Convenzione, senza che sia tenuto conto della data limite del 1° gennaio 1951,

PRENDENDO NOTA della raccomandazione del Comitato Esecutivo del Programma dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati² tendente a che il progetto di Protocollo relativo allo status dei rifugiati sia presentato all'Assemblea Generale, dopo l'esame del Consiglio Economico e Sociale, affinché il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite possa essere autorizzato ad aprire il Protocollo all'adesione dei Governi nel minor tempo possibile,

CONSIDERANDO che, con la sua risoluzione 1186 (XLI) del 18 novembre 1966, il Consiglio Economico e Sociale ha preso nota con approvazione del progetto di Protocollo contenuto nell'allegato al rapporto annuale dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati e relativo alle misure tendenti ad estendere la portata della Convenzione per quanto riguarda le persone cui si applica³ e ha trasmesso l'allegato all'Assemblea Generale,

1) PRENDE ATTO del Protocollo relativo allo status dei rifugiati il cui testo⁴ figura nell'allegato al rapporto dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati,

2) PREGA il Segretario Generale di comunicare il testo del Protocollo agli Stati menzionati all'articolo V del Protocollo stesso al fine di metterli in grado di aderirvi.

1495^a Seduta Plenaria

16 dicembre 1966

¹ Nazioni Unite, *Treaty Series*, Vol. 189 (1954), n. 2545.

² Vedasi A/6311/Rev. 1/Add. 1, parte II, paragrafo 38.

³ *Idem*, parte I, paragrafo 2.

⁴ Il Protocollo è stato firmato dal Presidente dell'Assemblea Generale e dal Segretario Generale il 31 dicembre 1967.

PROTOCOLLO RELATIVO ALLO STATUS DEI RIFUGIATI

GLI STATI ADERENTI AL PRESENTE PROTOCOLLO,

CONSIDERANDO che la Convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 (qui di seguito denominata Convenzione) si applica soltanto a coloro che sono divenuti rifugiati a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951,

CONSIDERANDO che nuove categorie di rifugiati sono apparse dopo l'adozione della Convenzione e che, di conseguenza, tali rifugiati non possono rientrare nei termini della Convenzione,

CONSIDERANDO che è auspicabile che lo stesso status si applichi a tutti i rifugiati definiti tali dalla Convenzione, senza che sia tenuto conto della data limite del 1° gennaio 1951,

CONVENGONO quanto segue:

Articolo I

DISPOSIZIONE GENERALE

- 1) Gli Stati aderenti al presente Protocollo si impegnano ad applicare ai rifugiati, quali essi sono definiti qui di seguito, gli articoli da 2 a 34 incluso della Convenzione.
- 2) Ai fini del presente Protocollo, il termine "rifugiato", tranne per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, intende tutti coloro che rispondono alla definizione data all'articolo 1 della Convenzione come se le parole "*a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951*" e le parole "*a seguito di tali avvenimenti*" nell'articolo 1A (2) fossero omesse.
- 3) Il presente Protocollo sarà applicato dagli Stati aderenti senza alcuna limitazione geografica; tuttavia, le dichiarazioni già rese, in virtù dell'articolo 1B (1) (A) della Convenzione da parte degli Stati che già vi hanno aderito, si applicheranno anche sotto il regime del presente Protocollo, a meno che gli obblighi degli Stati aderenti non siano stati estesi conformemente all'articolo 13 (2) della Convenzione.

Articolo II

COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI CON LE NAZIONI UNITE

- 1) Gli Stati aderenti al presente Protocollo si impegnano a collaborare con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o ogni altra istituzione delle Nazioni Unite che possa succedergli, nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, a facilitare il suo compito di controllo dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo.

2) Al fine di permettere all'Alto Commissario o ad ogni altro istituto delle Nazioni Unite che possa succedergli di presentare i suoi rapporti agli organi competenti delle Nazioni Unite, gli Stati aderenti al presente Protocollo si impegnano a fornirgli, in forma idonea, le informazioni e i dati statistici richiesti relativamente a:

- a) lo status dei rifugiati;
- b) l'applicazione del presente Protocollo;
- c) le leggi, i regolamenti e i decreti che sono o entreranno in vigore relativamente ai rifugiati.

Articolo III

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI NAZIONALI

Gli Stati aderenti al presente Protocollo comunicheranno al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il testo di leggi e regolamenti che essi potranno adottare per eseguire l'applicazione del presente Protocollo.

Articolo IV

REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE

Ogni controversia tra le parti del presente Protocollo relativa alla sua interpretazione o alla sua applicazione non regolata in altro modo, verrà sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia a richiesta di una delle parti della controversia.

Articolo V

ADESIONE

Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati aderenti alla Convenzione e così pure di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle istituzioni specializzate o di qualsiasi altro Stato cui l'Assemblea Generale avrà rivolto un invito alla firma del Protocollo. L'adesione avverrà con il deposito di uno strumento di ratifica presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo VI

CLAUSOLA FEDERALE

Nel caso di Stato Federale o non unitario, si applicheranno le seguenti disposizioni:

a) riguardo agli articoli della Convenzione da applicarsi conformemente al paragrafo 1 dell'articolo I del presente Protocollo e la cui applicazione rientra nell'azione legislativa del potere legislativo federale, gli obblighi del governo federale saranno entro tali limiti gli stessi di quelli delle parti che non sono Stati federali;

b) riguardo agli articoli della Convenzione da applicarsi conformemente al paragrafo 1 dell'articolo I del presente Protocollo e la cui applicazione rientra nell'azione legislativa di ciascuno Stato, provincia, o cantone i quali non sono in base al sistema costituzionale della

federazione obbligati ad adottare provvedimenti legislativi, il governo federale porterà questi articoli a conoscenza delle autorità competenti degli Stati, province o cantoni, il più presto possibile, esprimendo il suo parere favorevole;

c) gli Stati federali parti del presente Protocollo comunicheranno - a richiesta di qualsiasi altro Stato contraente trasmessa loro tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite - un esposto sulla legislazione e la prassi in vigore nella federazione e nelle unità che la compongono, riguardo a qualsiasi determinata disposizione della Convenzione da applicarsi in conformità del paragrafo 1 dell'articolo I del presente Protocollo, indicando la misura nella quale è data efficacia a detta disposizione per mezzo di un provvedimento legislativo o altro provvedimento.

Articolo VII RISERVE E DICHIARAZIONI

1) Qualsiasi Stato al momento dell'adesione può apporre riserve all'articolo IV del presente Protocollo e all'applicazione, in virtù dell'articolo I del presente Protocollo, di ogni dispositivo della Convenzione fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 1, 3, 4, 16 (1) e 33, purché nel caso di uno Stato aderente alla Convenzione le riserve fatte sotto questo articolo non si estendano ai rifugiati cui si applica la Convenzione.

2) Le riserve apposte dagli Stati aderenti alla Convenzione in base all'articolo 42 della Convenzione stessa saranno applicabili, tranne che in caso di ritiro, in relazione ai loro obblighi derivanti dal presente Protocollo.

3) Ogni Stato il quale formuli una riserva in virtù del paragrafo 1 del presente articolo può ritirarla mediante comunicazione indirizzata in merito al Segretario Generale dell'Organizzazione della Nazioni Unite.

4) Le dichiarazioni fatte in virtù dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 40 della Convenzione da uno Stato membro, aderente al presente Protocollo, saranno intese come applicabili in base al presente Protocollo a meno che, al momento dell'adesione, la parte interessata non notifici parere contrario al Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite. Le disposizioni dell'articolo 40, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 44, paragrafo 3, della Convenzione saranno intese come applicabili, *mutatis mutandis*, al presente Protocollo.

Articolo VIII ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data del deposito del sesto strumento di ratifica.

2) Per ciascuno degli Stati che aderiranno al Protocollo dopo il deposito del sesto strumento di ratifica, il Protocollo entrerà in vigore alla data del deposito, da parte di tale Stato, dei suoi strumenti di ratifica.

Articolo IX DENUNCIA

1) Ogni Stato contraente potrà denunciare il Protocollo in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

2) La denuncia avrà effetto per lo Stato contraente interessato un anno dopo la data in cui sarà stata ricevuta dal Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo X NOTIFICHE A MEZZO DEL SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati di cui al precedente articolo V la data di entrata in vigore, le adesioni, le riserve, le cancellazioni delle riserve e le denunce del presente Protocollo e le dichiarazioni e le notifiche di quanto sopra.

Articolo XI DEPOSITO NEGLI ARCHIVI DEL SEGRETARIATO DELLE NAZIONI UNITE

Una copia del presente Protocollo i cui testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, firmata dal Presidente dell'Assemblea Generale e dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, sarà depositata negli archivi del Segretariato delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e agli altri Stati di cui all'articolo V.

